

REGOLAMENTO DEL PASCOLO

(Articolo n. 18 della L. R. n. 11/96 e Articoli n. 106 e n. 129 del Regolamento regionale n. 3/2017)

Sommario

- ART. 1 - Disciplina di riferimento
- ART. 2 - Competenza territoriale
- ART. 3 - Titolarità del diritto di Pascolo
- ART. 4 - Esercizio del pascolo
- ART. 5 - Divieto di pascolo
- ART. 6 - Licenza di pascolo e fida pascolo
- ART. 7 - Pascolo abusivo
- ART. 8 - Tipologia capi di bestiame
- ART. 9 - Fida altrui
- ART. 10 - Custodia del bestiame
- ART. 11 - Prescrizioni per la fida
- ART. 12 - Produttività dei pascoli
- ART. 13 - Carico di bestiame - durata e periodo del pascolo
- ART. 14 - Territori di pascolo
- ART. 15 - Controllo sanitario del bestiame ammesso al pascolo
- ART. 16 - Certificato di licenza di pascolo
- ART. 17 - Miglioramento colturale
- ART. 18 - Sanzione per pascolo non autorizzato
- ART. 19 - Adempimenti
- ART. 20 - Tassa di fida pascolo
- ART. 21 - Domanda di fida pascolo
- ART. 22 - Pubblicazione dell'elenco dei richiedenti la fida pascolo
- ART. 23 - Eventuale graduatoria fida
- ART. 24 - Pagamento della Tassa di fida pascolo
- ART. 25 - Norma di rinvio
- ART. 26 - Divieti
- ART. 27 - Accertamenti
- ART. 28 - Graduatoria criteri di demerito
- ART. 29 - Pascolo anticipato o posticipato
- ART. 30 - Sanzioni
- ART. 31 - Tariffe di fida pascolo
- ART. 32 - Destinazione dei proventi di fida
- ART. 33 - Controlli
- ART. 34 - Modifiche
- ART. 35 - Rinvio

ART. 1 - Disciplina di riferimento

1. La disciplina del pascolo fa riferimento alla Legge 16 giugno 1927, n. 1766, (Regolamento di esecuzione approvato con Regio decreto del 26 febbraio 1928, n. 332), alle L. R. del 17 marzo 1981, n. 11, alla L. R. 7 maggio 1996, n. 11, alla Delibera di Giunta Regionale 19/12/2017, n. 795, nonché soggiace all'osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale n. 3/2017 e delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti in esso contenute ed a quanto prescritto dal Piano di Gestione Forestale.

ART. 2 - Competenza territoriale

1. I soggetti di cui al successivo articolo 3, comma 1, nel rispetto delle Leggi nazionali e della Regione Campania, sono titolari esclusivi ed esercitano i diritti di uso civico sui terreni pascolivi in uso civico di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 1766/1927 (di seguito indicata più semplicemente come "di categoria di cui alla lettera a)") che ne sono gravati così come individuati nel Decreto Commissariale di assegnazione a categoria del _____ n. _____.
2. I soggetti di cui al successivo articolo 3, comma 2, nel rispetto delle Leggi nazionali e della Regione Campania, esercitano il diritto pascolo in virtù di fida pascolo sui terreni pascolivi non gravati da diritti di uso civico.

ART. 3 - Titolarità del diritto di Pascolo

1. All'esercizio del pascolo sul territorio del comune di _____, gravato da diritto di uso civico relativo alla "categoria di cui alla lettera a)", hanno diritto: a. i cittadini del Comune titolari di tale diritto; b. sono fatte salve le relative posizioni e sono equiparati ai cittadini del comune di _____, coloro che, in regola dal punto di vista tecnico-fiscale e con il pagamento dei canoni pregressi ed attuali di fida pascolo, risultano assegnatari di aree pascolabili (artt. 100, 126 e 127 del Regolamento regionale n. 3/2017) gravato da uso civico precedentemente, per un periodo non inferiore a due anni, all'entrata in vigore del presente regolamento.
2. All'esercizio del pascolo sul territorio del comune di _____, non gravato da diritto di uso civico relativo alla "categoria di cui alla lettera a)", possono concorrere sia i cittadini del Comune che quelli di altri Comuni.
3. L'Amministrazione Comunale, tramite Delibera del Consiglio Comunale, può aumentare i canoni dei cittadini di altri Comuni che risultano essere assegnatari e/o occupatori di aree pascolabili gravate da uso civico e/o affitto, fino ad un massimo del 25% della tariffa base.

ART. 4 - Esercizio del pascolo

1. L'estensione della superficie pascolabile del comune di _____ è di complessivi ettari _____, così come di individuata nel Piano di Gestione Forestale del Comune, vigente per il decennio _____/_____ e ripartita come di seguito:

SUPERFICIE PASCOLABILE TOTALE			
Tipologia	Superficie gravata da Uso civico - Ettari	Superficie non gravata da Uso civico - Ettari	Totale - Ettari
Aree pascolive (articolo 126 del Regolamento regionale n. 3/2017)			
Boschi pascolabili (articolo 126 del Regolamento regionale n. 3/2017)			
TOTALE			

2. L'esercizio del pascolo permanente s'intende esteso principalmente a quella parte del territorio comunale assegnata alla "categoria di cui alla lettera a)" degli Usi Civici dal richiamato Decreto Commissariale, in virtù dell'articolo 11 della Legge n. 1766/1927 e nel rispetto degli articoli 18 e 31 (comma 6) della L. R. 11/96.
3. L'esercizio del pascolo, tramite licenza, è soggetto all'osservanza delle disposizioni della L. R. n. 11/96, delle vigenti Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale del Regolamento regionale n. 3/2017 nonché del Piano di Gestione Forestale.
4. La fertilità, la produttività ed il ricoprimento delle aree a pascolo devono essere salvaguardate.

ART. 5 - Divieto di pascolo ⁽¹⁾ e prescrizioni

1. Il pascolo è vietato:

- a. sulle aree eccezionalmente destinate a coltura agraria, salvo che le stesse non siano da molto tempo incolte o non siano oggetto di validi progetti di produzione e sviluppo;
- b. sulle aree sdemanializzate o mutate di destinazione con Atto della Giunta Regionale;
- c. su tutte le aree attraversate in precedenza da incendi, ai sensi del Regolamento regionale n. 3/2017, per un periodo non inferiore ad un anno per le aree/terreni pascolivi (articolo 126) e per un periodo non inferiore a 10 anni per i boschi (articolo 127), salvo ulteriore divieto dell'autorità forestale;
- d. sulle aree rimboschite o in corso di rimboschimento per la durata indicata dall'autorità forestale;
- e. su tutte quelle superfici sottoposte a divieti temporanei o permanenti stabiliti da leggi statali o regionali, salvo le nuove soluzioni tecnologiche di cui all'articolo 5 del presente regolamento, sempre che sia intervenuta apposita autorizzazione regionale ai sensi dell'articolo 12, della Legge 1766/1927, dell'articolo 41 del R. D. 332/1928, dell'articolo 10 della L. R. 11/96 nonché del Regolamento regionale n. 3/2017.

2. Il pascolo nei boschi è regolamentato come segue:

- a. il pascolo delle capre nei boschi è sempre vietato;
- b. nei boschi cedui, il pascolo del bestiame ovino è vietato per un periodo di anni quattro dopo il taglio e quello del bestiame bovino ed equino per il periodo di sei anni dopo il taglio;
- c. nelle fustaie coetanee, il pascolo degli animali ovini e suini è vietato prima che il novellame abbia raggiunto l'altezza media di metri 1,50 e quello degli animali bovini ed equini prima che il novellame abbia raggiunto l'altezza media di metri 3;
- d. nelle fustaie laddove sono previsti tagli di preparazione e di sementazione;
- e. nelle particelle forestali dove è previsto l'intervento di utilizzazione nel decennio di validità del P.G.F.;
- f. nei cedui misti, come individuati dal Piano di Gestione Forestale laddove vi siano state ceduzioni nei sei anni precedenti;
- g. nelle fustaie disetanee e nei cedui a sterzo il pascolo è vietato;
- h. nei boschi adulti troppo radi e deperenti è altresì vietato il pascolo fino a che non sia assicurata la ricostituzione degli stessi;
- i. nei boschi chiusi al pascolo è vietato far transitare o comunque immettere animali.

3. Il pascolo nei terreni pascolivi è regolamentato come segue:

- a. il pascolo vagante o brado, cioè senza idoneo custode, può esercitarsi solo sui terreni privati, appartenenti al proprietario degli animali pascolanti, purché opportunamente recitanti a mezzo di chiudende;
- b. è vietato asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;
- c. caprini vanno immessi al pascolo nei siti indicati ed autorizzati:devono essere rispettate le seguenti misure di conservazione sito specifiche del SIC _____⁽²⁾ ⁽³⁾:

¹ Integrare i divieti con quelli di cui alla DGR n. 795/2017 (Misure di conservazione delle aree SIC)

² Riportare la denominazione del SIC e indicare solo le misure sito specifiche indicate nella DGR n. 795/2017 ed espungere quelle non pertinenti.

³ Misure indicate a titolo di esempio. Adeguare le misure a quelle specificamente previste dal SIC in questione.

- é fatto divieto di miglioramento del pascolo attraverso l'uso di specie foraggiere a scopo produttivo (habitat: 6210, 6210pf, 6220);
- é fatto divieto di modifica della destinazione d'uso delle aree occupate da questo habitat (habitat: 6210, 6210pf, 6220);
- é fatto divieto di pascolo di equini (habitat: 6210, 6210pf);
- é fatto divieto di pascolo per ridurre la predazione delle plantule delle specie arboree e arbustive (habitat: 9210);
- é fatto divieto di qualunque intervento di taglio boschivo nell'habitat 9180;
- é fatto divieto di realizzazione di strutture permanenti per il ricovero degli animali (habitat: 6210, 6210pf, 6220);
- per il bestiame oggetto di monticazione e/o transumanza é fatto divieto di effettuare i trattamenti antiparassitari meno di 20 giorni prima della data di movimentazione verso le zone montane (habitat: 6210, 6210pf).

ART. 6 - Licenza di pascolo e fida pascolo

1. È ammesso l'uso dei pascoli in rapporto precario di fida.
2. I cittadini aventi diritto sono tenuti a pagare al Comune una tassa di fida per il pascolo degli animali nei demani comunali.
3. La fida è pagata dagli aventi diritto prima dell'immissione al pascolo entro il 31 marzo pena la decadenza dal diritto del loro uso.
4. Il Comune si riserva il diritto di revocare l'uso dei pascoli entro il 30 aprile.
5. La fida è stabilita dall'Amministrazione Comunale nel rispetto dell'articolo 46 del R. D. 332/1928 e deve essere considerata a solo titolo di anticipo.
6. Agli aventi diritto verrà riconosciuta la "licenza di pascolo" condizionata al pagamento della fida, nel rispetto delle determinazioni dell'Amministrazione comunale.
7. Non potrà essere rilasciata licenza di pascolo a chi avrà riportato condanna definitiva a titolo doloso, per incendi di boschi o di cespugliati a chiunque appartenenti.
8. A fine annata agraria, sulla scorta delle spese di gestione necessarie per l'amministrazione e la sorveglianza delle aree destinate a pascolo, si effettuerà il conguaglio che sarà pagato dagli allevatori in rapporto ai capi posseduti.

ART. 7 - Pascolo abusivo

1. Per il pascolo abusivo nei boschi si deve considerare il danno arrecato all'ambiente boschivo commisurandolo all'alimento consumato dal bestiame pascolante e calcolato in fieno normale equivalente al prezzo corrente del più prossimo mercato di consumo. La quantità dell'alimento è computata per ciascun giorno e sua frazione di pascolo abusivo, come segue:
 - a. da Kg. 10 a Kg. 20 di fieno normale per ogni capo bovino o cavallino adulto;
 - b. da Kg. 5 a Kg. 10 di fieno normale per ogni giovenca, vitello o puledro;
 - c. da Kg. 1,5 a Kg. 2 di fieno normale per ogni capo ovino o caprino.

ART. 8 - Tipologia capi di bestiame

1. In accordo con le prescrizioni contenute nel Piano di Gestione Forestale gli animali che possono immettersi al pascolo sulle superfici autorizzate sono esclusivamente:
 - a. i bovini in genere;
 - b. gli equini in genere, in ottemperanza alle disposizioni della D.G.R. 19 dicembre 2017, n. 795;
 - c. gli ovini ed i caprini in genere. Questi ultimi esclusivamente sulle aree dove il pascolo è possibile senza che gli stessi arrechino danno al patrimonio silvo-pastorale dell'Ente. Il pascolo dei caprini in bosco è comunque vietato.

ART. 9 - Fida altrui

1. È proibito agli aventi diritto immettere nei propri allevamenti animali appartenenti a proprietari diversi da quelli di cui all'articolo 3 del presente Regolamento.

2. I cittadini che fidassero falsamente sotto il proprio nome pagheranno, a titolo di penale, il quadruplo della fida stabilita dalla Giunta comunale, salvo sempre l'immediata espulsione degli animali stessi dal terreno demaniale pascolabile ed il divieto di fida propria per anni due.

ART. 10 - Custodia del bestiame

1. È vietato ai custodi di qualsiasi specie di animali, durante il pascolo, essere in possesso di scuri ed altri attrezzi atti a tagliare e danneggiare, così come asportare dai pascoli fieno, erba, strame, letame e legna non secca.
2. Non potrà essere rilasciata licenza di pascolo a chi avrà riportato condanna definitiva per incendi di boschi o cespugliati.
3. La custodia del bestiame deve essere affidata a persone di età superiore a 18 anni nella proporzione di almeno un custode ogni 50 capi di bestiame grosso (bovino/equino) o 100 capi di bestiame minuto.

ART. 11 - Prescrizioni per la fida

1. I cittadini che intendono condurre al pascolo i propri animali nei terreni di uso civico destinati a pascolo devono:
 - a. dichiarare in forma scritta, in anticipo, all'ufficio addetto dell'amministrazione comunale le specie ed il numero di animali;
 - b. esibire il certificato sanitario veterinario del luogo di provenienza, attestante che il bestiame non è affetto da malattia alcuna con data non antecedente a tre mesi;
 - c. assicurare che gli animali siano identificati in conformità alle vigenti norme sanitarie;
 - d. aver pagato la fida stabilita di volta in volta dalla Giunta comunale oltre che per l'anno in corso;
 - e. dichiarare di pagare l'eventuale conguaglio della fida prima dell'inizio dell'esercizio dell'anno successivo.
 - f. essere in regola con quanto previsto dal Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2011, n. 136", e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 12 - Produttività dei pascoli

1. Allo scopo di tutelare la produttività dei pascoli, in accordo con le prescrizioni contenute nel Piano di Gestione Forestale, vigente per il periodo _____, l'ingresso su territori pascolivi, gravati o meno da diritto di uso civico, è autorizzato in conformità alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale vigenti di cui al Regolamento regionale n. 3/2017. 2. Tali termini potranno, eccezionalmente, essere modificati dall'amministrazione comunale secondo l'andamento stagionale e della configurazione dei terreni.

ART. 13 - Carico di bestiame - durata e periodo del pascolo⁴

1. In accordo con le prescrizioni contenute nel Piano di Gestione Forestale, vigente per il periodo _____, nelle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale vigenti di cui al Regolamento regionale n. 3/2017, il carico massimo di bestiame su terreni comunali pascolabili, espresso in UBA e distinto per specie, è il seguente:

Tipologia di area pascolabile	Superficie Ettari	Carico massimo di bestiame UBA ⁵	
		UBA per	UBA totali/anno

⁴ Integrare con le specifiche disposizioni della DGR n. 795/2017 (Misure di conservazione delle aree SIC);

⁵ Coefficienti di conversione capo/UBA ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 come modificato ed integrato dal regolamento n. 2016/669 della Commissione del 28 aprile 2016: tori, vacche e altri bovini di oltre 2 anni = 1 UBA; equini di oltre 6 mesi = 1 UBA; bovini da 6 mesi a 2 anni = 0,6 UBA; bovini ed equini di età inferiore a 6 mesi = 0,4 UBA; ovi – caprini = 0,15 UBA

generalità, il nome del proprietario degli animali, la specie ed il numero degli animali fidati nonché il marchio di distinzione dichiarato in domanda. Detto certificato dovrà essere esibito a qualsiasi richiesta degli agenti forestali e comunali.

ART. 17 - Miglioramento colturale⁽⁸⁾

1. L'esercizio del pascolo nelle zone che saranno assoggettate al miglioramento colturale sarà regolato dal soggetto di programma (Ente Delegato o Comune);

ART. 18 - Sanzione per pascolo non autorizzato

1. Qualunque titolare di licenza di pascolo, cittadino o meno, del comune di _____ che denunciasse del bestiame forestiero come di sua proprietà, o comunque non avente diritto al pascolo, verrà immediatamente escluso da tutti i pascoli demaniali con la perdita della tassa di fida già versata al Comune.
2. Chiunque fidasse falsamente sotto il proprio nome pagherà, a titolo di penale, il quadruplo della fida totale stabilita per ogni capo, salvo sempre la immediata espulsione degli animali stessi dal demanio.

ART. 19 - Adempimenti

1. Quei cittadini che intendono condurre a pascolo i propri animali nei terreni demaniali destinati a pascolo devono:
 - a. anticipatamente dichiarare all'ufficio comunale addetto le specie ed il numero di animali;
 - b. esibire il certificato sanitario veterinario del luogo di provenienza, attestante che il bestiame non è affetto da malattia alcuna;
 - c. aver dotato il proprio bestiame di marca auricolare;
 - d. aver indicato quale sezione del demanio intende utilizzare come pascolo, comunque individuato nel Piano di Gestione Forestale;
 - e. aver pagato la fida stabilita per l'anno in corso;
 - f. dichiarare di pagare l'eventuale conguaglio della fida prima dell'inizio dell'esercizio dell'anno successivo.

ART. 20 - Tassa di fida pascolo

1. La fida è fissata dall'amministrazione comunale almeno sei mesi prima dell'immissione del bestiame nelle aree di pascolo e si provvede all'aggiornamento, entro gli stessi termini, sulla base dei dati inflattivi ISTAT dell'anno precedente e sulla scorta di ordinaria e straordinaria amministrazione effettivamente sostenute sulle aree di pascolo nel rispetto dei richiamati limiti previsti dall'articolo 46 del R. D. n. 332/1928. Essa sarà pagata anticipatamente e in ogni caso prima dell'ingresso sui luoghi di pascolo, come previsto dall'articolo 14 del presente Regolamento.
2. Detratte le spese necessarie per la gestione e sorveglianza delle aree di pascolo, le eventuali somme ricevute dalla fida pascolo saranno reinvestite dall'amministrazione comunale per il miglioramento dei beni di uso civico.
3. L'allevatore che non ha saldato i conguagli di fida per l'anno in corso, non ha diritto all'ingresso nelle terre di uso civico per gli anni successivi. Saranno applicati, inoltre, gli interessi di mora per i ritardati pagamenti che devono essere effettuati prima dell'immissione al pascolo ovvero entro il termine del 31 marzo.
4. L'amministrazione comunale, tramite delibera del Consiglio comunale, può aumentare i canoni dei cittadini non residenti nel Comune che risultano essere assegnatari e/o occupatori di terreni e/o pascolivi gravati da uso civico, fino ad un massimo del 25% della tariffa base.

ART. 21 - Domanda di fida pascolo

1. Gli aventi diritto che intendono immettere del bestiame sui pascoli demaniali dovranno far pervenire, almeno 60 giorni prima dell'inizio del periodo di pascolamento, richiesta scritta all'Ufficio preposto, indicando numero e specie dei capi.

⁸ Integrare con le specifiche disposizioni della DGR n. 795/2017 (Misure di conservazione delle aree SIC)

2. L'Ufficio preposto iscriverà successivamente nell'apposito registro di fida, le richieste che saranno pervenute.

ART. 22 - Pubblicazione dell'elenco dei richiedenti la fida pascolo

1. L'elenco dei richiedenti la fida pascolo formato sarà pubblicato nell'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Per le superficie concesse in fida pascolo il carico di bestiame complessivo, distinto per tipologia di soprassuolo, non potrà eccedere il carico massimo indicato nel precedente articolo 13.

ART. 23 - Eventuale graduatoria fida

1. Nella necessità di una graduatoria per l'assegnazione della fida costituiranno titoli preferenziali:
 - a. la residenza anagrafica nel comune di _____ ;
 - b. la localizzazione dell'azienda nel comune di _____;
 - c. essere capi famiglia ai sensi dell'art. 51 del RD 332/1928
 - d. la titolarità di azienda agricola;
 - e. essere allevatore a titolo principale;
 - f. non avere commesso e/o riportato condanne per i reati contro il patrimonio;
 - g. essere giovane agricoltore come definiti dalle disposizioni dell'Unione europea vigenti in materia;
 - h. essere proprietari e/o conduttori di aziende zootecniche limitrofe alle aree richieste in affidamento;
 - i. aver utilizzato il comparto nell'anno precedente (criterio valido solo per un massimo di due anni consecutivi)
2. A ciascun criterio è attribuito un punteggio (pari a 100 in totale) con maggior peso all'essere giovane agricoltore
3. I non residenti che presenteranno eventualmente richiesta per la licenza di pascolo saranno ammessi in via eccezionale con riserva ed accodati in graduatoria con apposito atto dell'amministrazione comunale. Essi, comunque, nel caso dei demani gravati da uso civico, saranno eventualmente ammessi ad usufruire del pascolo temporaneamente e solo dopo che saranno soddisfatte le esigenze dei cittadini residenti e/o loro eredi. La fida pascolo che saranno obbligati a versare al Comune potrà essere determinata dall'amministrazione comunale in un importo diverso dai cittadini residenti e/o loro eredi.

ART. 24 - Pagamento della Tassa di fida pascolo

1. La tassa di fida è considerata annuale con riferimento al periodo solare di fida. Potrà essere versata in una sola o in due rate di cui la prima entro il primo mese dalla data di approvazione del "ruolo tassa fida", la seconda entro il 31 agosto.
2. La quietanza dell'avvenuto pagamento vale anche quale licenza di pascolo per il periodo di versamento indicato e lo stesso dovrà essere esibito a richiesta degli organi di controllo.
3. Eventualmente si dovesse verificare una modifica del numero dei capi fidati l'interessato dovrà comunicare la variazione e potrà, in detrazione o in aggiunta, previo riconoscimento dell'Amministrazione Comunale, modificare l'importo del secondo versamento o congruando il primo.

ART. 25 - Norma di rinvio

1. Per tutte le norme relative al pascolo non espressamente citate nel presente regolamento si intendono richiamate tutte le disposizioni contenute nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti contenute nel Regolamento regionale n. 3/2017 e quanto previsto dalla vigente normativa di settore; ART. 26 - Divieti 1. È assolutamente vietato il pascolo agli animali vaganti
2. È vietato asportare dai pascoli fieno, erba, strame, letame e legna verde per portarli sui beni privati.
3. È vietato nel modo più assoluto la delimitazione dei pascoli o del territorio comunale salve diverse esigenze dell'ente. È fatto obbligo a tutti coloro che senza alcun titolo hanno delimitato in tal senso la proprietà comunale, di eliminare immediatamente le recinzioni abusive.

4. È categoricamente vietata la sosta, il pernottamento, l'impianto di ovili e di mandrie nelle aree demaniali adibite a pascolo.
5. È vietato ai custodi di qualsiasi specie di animali, durante il loro giro sui luoghi di pascolo, di essere in possesso di scuri ed altri attrezzi atti a tagliare e danneggiare.
6. È vietato far pascolare qualsivoglia specie animale nelle aree escluse dal pascolo di cui al precedente articolo 14, comma 2, e sulle quali sono previsti, o sono in atto, interventi finalizzati al mantenimento o protezione della biodiversità.

ART. 27 - Accertamenti

1. L'Amministrazione comunale farà accertare alla polizia municipale o altro agente che il numero dei capi denunciati corrisponda a quanto versato per la fida pascolo.
2. È fatto obbligo a tutti gli interessati di indicare, nella domanda di fida pascolo, il marchio auricolare o altro segno di individuazione che dovrà essere applicato su ciascun capo di bestiame.
3. Periodicamente l'Ente verificherà la conformità di quanto sopra e provvederà alla requisizione di tutti i capi di bestiame che, eventualmente, siano trovati sprovvisti di marchio o di altro di individuazione denunciati dall'interessato.
4. Eventuale cambio di bestiame dovrà essere immediatamente comunicato all'Ente ed immediatamente si dovrà provvedere ad apporre il segno di distinzione sui capi nuovi.
5. Nel caso in cui se pur contraddistinti con il segno particolare l'interessato immetta al pascolo un numero di capi superiore a quello autorizzato, a titolo di penale sarà tenuto al pagamento della somma corrispondente alla fida per quel singolo capo di bestiame moltiplicata per 4 (quattro).

ART. 28 - Graduatoria criteri di demerito

1. Nella necessità di stilare una graduatoria, costituiranno elemento di giudizio negativo:
 - a. l'aver usufruito dei pascoli per il maggior numero di anni consecutivi;
 - b. la cattiva condotta morale e civile;
 - c. non essere capo di famiglia;
 - d. non essere allevatore a titolo principale;
 - e. l'essere stato sanzionato per l'introduzione di animali non aventi diritto alla fida pascolo.

ART. 29 - Pascolo anticipato o posticipato

1. L'ingresso arbitrato nelle sezioni di pascolo prima delle date fissate all'articolo 13, comma 2, del presente Regolamento o l'uscita dopo la data fissata dal predetto articolo, nonché la mancata denuncia preventiva di ingresso previsti all'articolo 21 e la mancata marchiatura del bestiame comporta il pagamento del quadruplo della fida stabilita per ogni singolo capo e l'espulsione dal territorio demaniale. Qualora l'infrazione interessi la parte sanitaria, si procede con denuncia all'Autorità Giudiziaria.

ART. 30 – Sanzioni

1. L'allevatore che non ha saldato i conguagli di fida per l'anno in corso non ha diritto all'ingresso nelle terre demaniali per gli anni successivi.
2. Saranno applicati gli interessi di mora per i ritardati pagamenti che devono essere effettuati entro i termini stabili dal precedente articolo 20.
3. Per le violazioni delle norme vigenti in merito all'esercizio del pascolo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 25, commi 7 e 8, e all'allegato C, tabella B.bis, della L.R. n. 11/1996.

ART. 31 - Tariffe di fida pascolo

1. Si precisa che sono tassabili soltanto i capi bovini che abbiano compiuto l'anno e gli ovini che abbiano compiuto i sei mesi.
2. Ai fini della determinazione del carico e delle relative penalità, dovrà farsi riferimento alle seguenti equivalenze per cui il prezzo previsto per la fida pascolo per ogni capo di bestiame quali gli ovini, caprini, bovini ed equini è il seguente:
 - a. n° 1 capo ovino adulto – n° 2 capi ovini di età tra sei (6) mesi e (1) un anno: Euro ____;

- b. n° 1 capo caprino adulto – n° 2 capi caprini di età tra sei (6) mesi e (1) un anno: Euro___ ;
 - c. n° 1 capo bovino adulto – n° 4 bovini di 1 (uno) anno - n° 2 capi bovini di 2 (due) anni: Euro
 - d. n° 1 capo equino adulto - n° 2 capi equini di (1) anno: Euro_____;
 - e. per i puledri tra sei (6) mesi e (1) un anno: Euro_____ a capo.
3. Per fatti eccezionali e per eventuale carico l'Amministrazione comunale ha la facoltà di assegnare una particolare zona per il pascolo degli equini, sempre per fatti eccezionali e per eventuale eccessivo carico potrà ridurre in percentuale i capi, di qualsiasi natura, da immettere al pascolo.

ART. 32 - Destinazione dei proventi di fida

1. Le entrate della fida pascolo verranno depositate su apposito capitolo del bilancio comunale e saranno destinate esclusivamente al miglioramento dei pascoli ed alle condizioni di vita degli allevatori, nonché alla manutenzione/miglioramento delle infrastrutture propedeutiche e dedicate all'esercizio delle attività silvo-pastorali (manutenzione viabilità e sentieristica di accesso e servizio alle aree pascolive, manutenzione ai fontanili, abbeveratoi, cisterne).

ART. 33 - Controlli

1. Il controllo dei terreni soggetti a pascolo è esercitato dai Carabinieri Forestale e dal Comando di Polizia Municipale.
2. Il controllo igienico-sanitario del bestiame ammesso al pascolo sarà attuato dal personale delle strutture del Servizio Sanitario Veterinario competenti per territorio

ART. 34 – Modifiche

1. Per la modifica del Regolamento ne rispetto delle leggi vigenti, è richiesta specifica deliberazione del Consiglio comunale.

ART. 35 - Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le norme europee, statali e regionali vigenti in materia.
2. La mancata osservanza da parte degli attuali occupatori, del secondo comma dell'articolo 3 del Regolamento oltre al recupero delle somme dovute a titolo di canone determina l'attivazione delle procedure statali e regionali di reintegro sulla scorta del Capo IV del R. D. 332/1928